



## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rifiuti/sottoprodotto	Il residuo è rifiuto e non sottoprodotto quando manca la compresenza contestuale di tutte le condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06. <i>Cass. Sez. III, sentenza n. 47085 del 19 dicembre 2008</i>
Rifiuti	Si ha traffico illecito di rifiuti anche quando la gestione avviene senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti in materia. <i>Cass. Sez. III, sentenza n. 46029 del 12 dicembre 2008</i>
Rifiuti	Distinzioni in materia di responsabilità penale dei singoli appartenenti ad una società in nome collettivo. Nomina di amministratore e responsabilità del singolo socio. <i>Cass. Sez. III, sentenza n. 46210 del 16 dicembre 2008</i>
Protezione ambiente /risorse idriche	Approvato il Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208 in materia di "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente". Tra i tanti rinvii contenuti nel decreto, si segnala: - proroga dell'attuale assetto delle Autorità di bacino, costituite con legge 18 maggio 1989, n. 183; - slittamento del termine per il passaggio dalla TARSU alla TIA; - spostamento al 31 dicembre 2009 del termine relativo ai rifiuti ammessi in discarica (di cui l'art. 6 del D.Lgs.36/03); - proroga dei termini di adeguamento in tema di RAEE (art. 20 del D.Lgs. 151/05) e rielaborazione della definizione di "produttore"; Il decreto Legge è in vigore dal 31/12/2008 e dovrà essere convertito dalle Camere entro 60 giorni. <i>Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008</i>
Energia	Lo schema di regolamento approvato lo scorso 8 dicembre dalla Commissione Ue prevede un divieto di commercializzazione dal 2012 delle lampade ad incandescenza per uso domestico e dal 2016 per le lampade alogene a bassa efficienza.
Energia	Progettazione ecocompatibile e dispositivi di risparmio energetico per tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio a partire dal 2010. <i>Regolamento CE n. 1275/2008 del 17 dicembre 2008, in Gazzetta Ufficiale Unione Europea L339 del 18 dicembre 2008.</i>
Agroalimentare	Approvate le agevolazioni per l'agricoltura. Tra gli interventi di maggiore rilievo: sostegno all'esportazione di prodotti agroalimentari; semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole nella gestione dei rifiuti; agevolazioni delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquicoltura. <i>Legge 30 dicembre 2008 n. 205 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008</i>
Circolazione stradale	Emanate le nuove norme in materia di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). <i>Decreto Ministero della Giustizia 17 dicembre 2008 "Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008.</i>



## SCADENZE – ADEMPIMENTI

AREA	ADEMPIMENTO	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.02.2009	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

## APPROFONDIMENTI

<b>Rifiuti agricoli: le semplificazioni nella gestione</b>	<p>Con la legge 205/08 di conversione del decreto legge 171/08 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare e con la legge 210/08, di conversione del decreto legge 172/08 sull'emergenza rifiuti in Campania, sono state approvate alcune disposizioni che introducono significative semplificazioni degli adempimenti a carico delle aziende agricole in materia di gestione dei rifiuti derivanti dalla loro attività. La portata innovativa delle disposizioni citate riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'esenzione dall'obbligo di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti;</li><li>- il venir meno dell'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali;</li><li>- la proroga degli Accordi di programma;</li><li>- l'individuazione dei sottoprodotti.</li></ul> <p>Per meglio comprendere la portata e l'importanza di tali semplificazioni burocratiche, occorre procedere con ordine.</p> <p>Il Codice Ambientale, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, ha introdotto oneri significativi per le aziende agricole nella gestione dei rifiuti dalle stesse prodotti. In particolare, gli imprenditori agricoli che abbiano a gestire rifiuti pericolosi e non (es. fitofarmaci e relativi contenitori, teli, teloni di pacciamatura e per serre, oli esausti da autotrazione, batterie), devono necessariamente adempiere agli obblighi amministrativi conseguenti alla gestione.</p> <p>In particolare, le imprese agricole sono gravate hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'obbligo di compilazione del formulario di trasporto (art. 193);</li><li>- l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali (art. 212, comma 5);</li><li>- l'obbligo di tenuta del registro di carico scarico e presentazione annuale del MUD</li></ul> <p>Ma c'è di più.</p> <p>Il secondo correttivo ambientale ha introdotto una modifica di rilievo alla materia degli accordi di programma nell'ambito della gestione dei rifiuti.</p> <p>Ed invero, l'art. 206 al comma 3, recita: "Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria".</p> <p>Ciò significa che le convenzioni e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra Pubbliche amministrazioni e imprese o associazioni di categoria non possono prevedere deroghe a quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>In altri termini, il legislatore ha in buona parte vanificato il precedente sistema che consentiva all'azienda agricola di godere di alcune agevolazioni burocratiche, mediante il conferimento dei propri rifiuti speciali non assimilabili ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, ben può comprendersi l'incidenza degli emendamenti introdotti dalla normativa di recente approvazione.</p> <p>Nello specifico, l'art 4-quinquies della Legge 30 dicembre 2008 n. 205, rubricato "Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole", esenta dall'obbligo di compilazione del formulario, il produttore di rifiuti speciali agricoli che effettua il trasporto degli stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.</p> <p>Viene meno anche l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei propri rifiuti, purchè lo stesso trasporto sia</p>
--	---



	<p>esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.</p> <p>Inoltre, l'art. 9 bis lett. b) della legge 210/08 di conversione del decreto legge sull'emergenza rifiuti in Campania dispone che <i>"fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie"</i>.</p> <p>In lati termini, l'emendamento riconosce efficacia agli Accordi stipulati e sottoscritti in materia di rifiuti prima delle modifiche apportate dal secondo correttivo ambientale, anche nel caso in cui tali patti contengano previsioni derogatorie alla legislazione nazionale vigente. In ogni caso tali deroghe devono essere conformi alla disciplina comunitaria.</p> <p>Da ultimo, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2008, n. 205 all'art. 2 bis qualifica come sotto prodotti e non già come rifiuti, le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, qualora ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) quando sono destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo</li><li>2) quando subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione.</li></ul> <p>In ogni caso, l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tali requisiti spetta al soggetto che intenda avvalersi della disciplina più favorevole.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	<p>Legge 30 dicembre 2008 n. 205 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008</p> <p>Legge 30 dicembre 2008, n. 210 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2009</p>

## FAQ (Le domande più frequenti)

### 1) In caso di prelievi su acque reflue in stabilimenti industriali, vi è obbligo di preavviso da parte degli accertatori ?

Non vi è alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di dare un preavviso del prelievo di campioni ai soggetti interessati dalla verifica. D'altra parte, agire senza preavviso evita che il trasgressore possa occultare le prove o compromettere l'esito dell'accertamento.

Di contro, è sempre necessario il preavviso per le analisi in laboratorio a garanzia del diritto del titolare dell'azienda di poter presenziare alle stesse.

### 2) Quale sanzione può essere comminata per la mancata indicazione del peso nel formulario di identificazione dei rifiuti ?

Le sanzioni applicabili nei casi di non corretta compilazione e tenuta dei formulari sono indicate nell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

A seconda della loro natura le sanzioni possono essere penali o amministrative.

La sanzione di natura penale è prevista nel solo caso di trasporto di rifiuti pericolosi e comporta la reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.), con l'obbligo di sequestro del mezzo di trasporto e del suo carico da parte della polizia giudiziaria al momento dell'accertamento del reato. Tale pena si

applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La sanzione di natura amministrativa è prevista in due ipotesi:

- 1) Trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione o con indicazione di dati inesatti o incompleti, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro;
- 2) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati consentono di ricostruire le informazioni dovute. Tale regime normativo di favore è previsto solo per il trasporto di rifiuti non pericolosi. L'irrogazione di tale sanzione amministrativa è prevista anche nel caso di mancata conservazione del formulario, disposta per un periodo di 5 anni.